



Roma, 14/10/2024

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202400009098/A.G.
Oggetto: D.L. 137/2024 Norme per il contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario.

Circolare n. 15099
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

***Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge con le disposizioni previste dal
Governo per il contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario***

Riferimenti: Decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137 *Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonche' di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria (GU Serie Generale n.230 del 01-10-2024).*

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 137/2024, contenente le misure varate dal Governo per contrastare il fenomeno della violenza nei confronti del personale sanitario ([clicca qui](#)).

Si evidenziano in sintesi le novità introdotte dal provvedimento in vigore dal 2.10.2024.

Modifiche all'articolo 635 del codice penale (art. 1)

Con una modifica all'articolo 635 del Codice penale (Danneggiamento), l'articolo 1 del decreto introduce il reato di danneggiamento commesso all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero nell'atto del compimento del reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it; e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Per la suddetta fattispecie la disposizione commina la reclusione da uno a cinque anni e nella multa fino a 10.000 euro prevedendo che la pena sia aumentata qualora il fatto sia commesso da più persone riunite.

Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale (Art. 2)

L'articolo 2 introduce modifiche agli articoli 380 e 382-bis del Codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza e arresto in flagranza differita.

In particolare, la nuova disposizione estende le fattispecie di arresto obbligatorio in flagranza ricomprendendovi anche quelle condotte che si concretizzano in atti di violenza che cagionano lesioni personali ai professionisti sanitari o che producono danni ai beni mobili e immobili destinati all'assistenza sanitaria, con la conseguente compromissione del servizio pubblico erogato dalle strutture.

Qualora non sia possibile procedere immediatamente all'arresto, questo può comunque essere disposto – non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto – nei confronti del soggetto identificato come l'autore del reato, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica che attestino, in modo inequivocabile, la realizzazione del fatto.

* * *

Il provvedimento, trasmesso al Parlamento per la conversione in legge, è stato assegnato alla Commissione 2° (Giustizia) del Senato che lo scorso 9 ottobre ha avviato l'esame dell'atto.

Sarà cura della Federazione fornire ogni utile aggiornamento sull'iter di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto in oggetto (AS 1256).

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)